



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

PARERE 148.09.11

OGGETTO: Pubblica amministrazione. Obbligo di trasparenza ex L. 69/2009. Carta dei servizi. Applicabilità in ambito regionale. Clausola di salvaguardia.

la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. A tale principio vanno riferite amplissime categorie di atti ed informazioni che rendono inequivocabile la profonda finalità (che tutte le pubbliche amministrazioni devono perseguire) di creare un corretto rapporto con il cittadino, anche al fine di ridurre il tasso di contenzioso, e, in connessione con il principio di pubblicità e di partecipazione al procedimento, attuare quella parte dell'art. 97, primo comma, Cost. che informa l'azione amministrativa al principio di imparzialità.

La "carta dei servizi" ha lo scopo di puntualizzare in uno specifico documento programmatico, formulato secondo schemi di riferimento, i diritti fondamentali ed i principi che ispirano la prestazione dei servizi agli utenti

l'art. 30 della legge 69/2009, nel disporre l'obbligo della introduzione nelle carte dei servizi della disciplina relativa a forme di tutela non giurisdizionale nei confronti degli utenti dei servizi pubblici, individua i soggetti competenti ed i relativi atti finalizzati alla produzione di uno schema - tipo di procedura conciliativa, da recepire nelle singole "carte".

L'obbligo di introduzione, nel documento appena richiamato, della tutelasoprarichiamata, appare riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali ex art. 117, secondo comma, lett. m) di cui si è esposto.

Tuttavia, l'attitudine di tale determinazione ad interferire con le funzioni assegnate alle competenze legislative delle Regioni impone che le corrispondenti scelte "siano operate dallo Stato con legge che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni che si rendano necessari nei vari settori." (Cfr. C. Cost. sent. 88/2003).

Quindi, fermo restando che la disposizione che ci occupa sembra di generale applicazione, la disciplina innovativa ivi prevista potrà considerarsi effettiva a seguito della predisposizione del predetto schema – tipo.

In merito alla eventuale inoperatività della normativa contenuta nella legge di cui è questione, per effetto della "clausola di salvaguardia" ex art. 72, va rilevato che dette clausole non sono di per sè idonee ad escludere l'immediata applicabilità qualora, come nel caso in esame, siano caratterizzate da estrema genericità e siano contenute nel contesto di una legge recante numerose disposizioni, concernenti materie ed oggetti diversi, senza alcuna precisazione in ordine a quelle che dovrebbero ritenersi non applicabili alle Regioni ad autonomia differenziata per incompatibilità con gli statuti speciali (Cfr. ex plurimis C. Cost. sent. 95/2008).